

REGOLAMENTO DEI COORDINAMENTI TERRITORIALI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

Il Coordinamento territoriale

Costituiscono il "Coordinamento Territoriale di XXXXXXXX del Volontariato di Protezione Civile", le Associazioni di Volontariato, i Gruppi Comunali, i Coordinamenti Regionali, iscritti nell'Elenco regionale di Protezione Civile, comprese nell'area territoriale di riferimento indicata nella delibera regionale D.G.R. n. 13/37 del 15.04.2022, 22/5 del 04/05/2018, che manifestano, con comunicazione (vedi MOD. ADESIONE 1) inviata agli uffici preposti della Regione, la volontà di coordinarsi territorialmente, attraverso gli organismi di rappresentanza previsti nella D.G.R. n. 45/27 del 02/08/2016 e smi.

Art. 2

Il ruolo del Coordinamento territoriale

Il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile (indicato più avanti semplicemente col nome di "Coordinamento") opera in sinergia con gli Uffici Territoriali i Servizi Territoriali coadiuvando il coordinamento tra le Associazioni di Volontariato e Gruppi Comunali.

Il Coordinamento svolge inoltre un ruolo consultivo, sui temi di protezione Civile che riguardano le Organizzazioni di Volontariato, nei confronti dell'Ufficio Territoriale del Servizio territoriale di riferimento e delle strutture ad esso sovraordinate.

Il Coordinamento promuove temi e attività inerenti alla Protezione Civile a carattere territoriale e regionale. Il Coordinamento esprime il rappresentante e il suo sostituto all'interno della Rappresentanza Regionale.

Art. 3

Organi del Coordinamento

Organi del Coordinamento sono:

1. l'Assemblea dei Presidenti delle Associazioni territoriali aderenti;
2. il Collegio Direttivo Territoriale.

Art. 4

Assemblea dei presidenti delle associazioni territoriali aderenti

Costituiscono l'Assemblea, i Presidenti o loro delegati, delle Associazioni aderenti al del Coordinamento.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Coordinamento.

L'Assemblea è validamente costituita se convocata con almeno quindici giorni di preavviso, secondo le formalità stabilite dallo stesso coordinamento e se sono presenti, in prima convocazione il 50% + 1 delle Organizzazioni aventi diritto; in seconda convocazione, entro due ore dalla precedente, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea, costituita, delibera validamente con la maggioranza dei presenti su argomenti proposti dal Collegio Direttivo o su problematiche o temi direttamente promossi dall'Assemblea.

L'Associazione assente può delegare, a rappresentarla, un'altra Associazione aderente al del Coordinamento.

Ogni Associazione intervenuta, può presentare una sola delega.

La prima Assemblea stabilisce il numero dei componenti del Collegio Direttivo da eleggere, curando che il numero sia obbligatoriamente dispari.

All'Assemblea del Coordinamento può partecipare il Funzionario Regionale competente nel territorio o altro incaricato della DGPC.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal Collegio Direttivo.

Art. 5

Il Collegio Direttivo Territoriale

Il Collegio Direttivo Territoriale è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 esponenti delle varie realtà di Volontariato presenti nel territorio rappresentato e operanti nei vari settori di intervento connessi alle attività di Protezione Civile e resta in carica **due tre** anni.

I componenti del Collegio Direttivo sono rieleggibili.

Il Collegio Direttivo elegge, tra i propri componenti, a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Altri ruoli, ritenuti utili al buon funzionamento del servizio svolto, possono essere individuati e suddivisi all'interno del Collegio Direttivo.

Il Presidente del Coordinamento fa parte della Rappresentanza Regionale del Volontariato, prevista nella D.G.R. N°45/27 del 02/08/2016.

Il Vicepresidente svolge il ruolo del Presidente negli ambiti rappresentativi, in caso di sua assenza o impossibilità. Assume il ruolo di Delegato Supplente per il territorio, nella Rappresentanza Regionale del Volontariato.

Il Collegio Direttivo è convocato a cura del Presidente; la sua convocazione deve essere effettuata con congruo anticipo e comunque in un termine non inferiore a giorni cinque, deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Deroghe, ai tempi e modalità di convocazione, possono essere applicate in funzione di emergenze o urgenze specifiche e occasionali.

Il Collegio Direttivo svolge il ruolo di supporto, guida e collegamento tra le Associazioni del proprio territorio, **gli Uffici territoriali** **il Servizio Territoriale** di riferimento e la Rappresentanza Regionale.

Favorisce il dialogo e la trasmissione delle informazioni tra Associazioni ed Enti Pubblici. Promuove e supporta, in ambito territoriale, le attività attinenti alla Protezione Civile Regionale.

Trasmette, agli uffici preposti, problematiche e difficoltà funzionali, sofferte dalle Organizzazioni rappresentate.

Le cariche nel Collegio Direttivo sono svolte a titolo gratuito e nessun compenso può essere versato, sia informa diretta che indiretta.

I costi sostenuti nello svolgimento del ruolo di rappresentanza sono a carico dell'Associazione di appartenenza del delegato.